



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 8/CSAT del 20 Ottobre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Ottobre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società AC SAVOIA in riferimento al C.U. n.42 del 13.10.2022.

Gara – Ac Savoia 1908/ Pomigliano del 9.10.2022 – Campionato Eccellenza, girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo depositato mezzo Pec in data 14/10/2022 dalla società Ac Savoia 1908, e visto il mancato deposito del preannuncio di reclamo ai sensi dell'art. 76 comma 2 C.G.S. che deve pervenire presso questa Corte entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Gst. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. 42 del 13/10/2022; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

Così deciso in Napoli, in data 17.10.2022

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società ASD CELLOLE CALCIO in riferimento al C.U. n.37 del 6.10.2022.

Gara – Virtus Afragola Soccer/Cellole Calcio del 2.10.2022 – Campionato di Promozione, girone A.

La società Asd Cellole Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso il referto di gara chiedendo, in via preliminare, la ripetizione della gara per evidente errore tecnico e in via subordinata, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Ayari Renzo dal Gst con delibera riportata sul C.U.n.37 del 6/10/2022. La società reclamante deduceva che vi erano difformità tra quanto indicato nella distinta dei calciatori della società Virtus Afragola consegnata alla società Cellole Calcio e quella ufficiale denominata "distinta elenco calciatori". In particolare, la società reclamante rileva che alla pag. 5 di 5 nella "distinta calciatori" a disposizione della stessa al n.17 veniva riportato il nominativo di Quintigliano Cristian mentre nell'allegato 5 della "distinta elenco calciatori" al n.17 veniva riportato il nominativo di Quintigliano Mario di qui la eccezione di errore tecnico commesso dal Ddg anche perché quest'ultimo calciatore non risultava essere tesserato. La società reclamante deduceva, altresì, che nell'espellere il calciatore Ayari Renzo il Gst aveva frainteso una condotta violenta

laddove era un mero tentativo di allontanare un calciatore avversario dalla Mass Confrontation. Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Per quanto attiene, infatti, il motivo del presunto errore tecnico, questa Corte ritiene che lo stesso doveva essere fatto valere innanzi al Gst mentre per quanto attiene la sanzione inflitta al calciatore Ayari Renzo la stessa appare congrua dal momento che il DDg nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, senza ombra di dubbi, descrive che il predetto calciatore metteva le mani alla gola di un calciatore avversario. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la delibera impugnata del GST; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

Così deciso in Napoli, in data 17.10.2022

**Il Presidente f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, li 20 Ottobre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**